

(inserire Loghi UE/Stato/Regione)

**REGIONE ABRUZZO**  
**Dipartimento Agricoltura**

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE**  
**DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027**  
(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)

**Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo**  
(DGR n. 586/2022 e succ. mod. e int.)

**Avviso pubblico per l'attivazione dell'intervento**  
**SRA18 – IMPEGNI PER L'APICOLTURA**  
(Art. 70 Reg. UE 2115/2021)

**Dotazione: € 1.000.000**

**Annualità 2023**

## INDICE

Premessa .....	3
Art. 1 - Clausola di salvaguardia.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Descrizione dell'intervento.....	4
Art. 4 - Collegamenti e combinazione con altri interventi dello Sviluppo Rurale 2023-2027 .....	5
Art. 5 - Ambito di intervento .....	5
Art. 6 - Beneficiari .....	6
Art. 7 - Requisiti e condizioni di ammissibilità .....	6
Requisiti soggettivi.....	6
Altri requisiti di ammissibilità .....	6
Art. 8 - Impegni del beneficiario .....	6
Art. 9 - durata e Decorrenza degli impegni.....	8
Art. 10 - Importo del sostegno.....	8
Art. 11 - Dotazione finanziaria .....	8
Art. 12 - Criteri di selezione delle domande di sostegno.....	8
Art. 13 - Trasferimento degli impegni.....	9
Art. 14 - Clausola di revisione .....	9
Art. 15 - Presentazione delle domande di sostegno/PAGAMENTO.....	9
Modalità e termini di presentazione .....	9
Modifica domanda iniziale ai sensi dell'art. XX del Reg. (UE) XXX/XXX .....	10
Comunicazione di "ritiro totale" (art. XX del Reg. UE XXXX/XXXX).....	11
Errori palesi (art. XX del Reg. UE XXXX/XXXX).....	11
Art. 16 - Controlli di ammissibilità .....	11
Controlli amministrativi .....	12
Controlli in loco.....	12
Art. 17 - Sanzioni.....	13
Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni .....	13
Art. 18 - Istruttoria delle domande di sostegno .....	13
Art. 19 - Erogazione dei premi.....	14
Art. 20 - Conclusione del procedimento amministrativo.....	14
Art. 21 - Informativa trattamento dati personali e pubblicità .....	14
Art. 22 - Disposizioni generali .....	15
Riferimenti normativi.....	15

## PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l'attivazione dell'intervento "Impegni per l'apicoltura" (SRA18), sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP) attualmente in corso di negoziato per la sua formale approvazione da parte della Commissione europea.

L'intervento è concepito come strumento di tutela della biodiversità a sostegno della "architettura verde" della nuova politica agricola comunitaria; esso è finalizzato a garantire la presenza delle api in aree ad elevato valore naturalistico dove il servizio di impollinazione contribuisce alla salvaguardia di specie vegetali, anche se di minore interesse mellifero, importanti dal punto di vista della biodiversità e della tutela degli ecosistemi. L'intervento non è quindi finalizzato al potenziamento e al miglioramento della redditività dell'apicoltura, né riguarda aree caratterizzate da usi agricoli intensivi – ad esempio frutteti, agrumeti, ecc. – ad elevata potenzialità mellifera e appetibilità da parte degli apicoltori e dove gli stessi proprietari sono disponibili a pagare gli apicoltori per il servizio di impollinazione reso dalla presenza delle arnie. Per quanto sopra detto, la collocazione delle arnie nelle aree elegibili prevede il pagamento di un premio a carattere "compensativo" del minor reddito degli apicoltori, prodotto da minori rese produttive in miele (tendenzialmente) e da maggiori costi legati alla lontananza delle postazioni degli apiari.

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SAR18 del documento CSR sopra citato e alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo> e .....

## ART. 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Nelle more della conclusione del negoziato tra lo Stato italiano e la Commissione europea che porterà alla approvazione da parte di quest'ultima del Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-27, la Regione Abruzzo ha adottato con la massima tempestività il proprio CSR al fine di consentire lo sviluppo delle fasi procedurali funzionali all'attivazione di tutti gli interventi "a superficie" sin dalla prima annualità della nuova programmazione (anno solare 2023), evitando discontinuità rispetto all'attuale periodo di programmazione in corso di completamento e al fine di imprimere da subito la massima capacità di spesa del nuovo programma. Il presente avviso è dunque condizionato all'esito del negoziato suddetto con particolare riguardo al completamento della base giuridica unionale di riferimento<sup>1</sup>, alla definizione delle schede intervento del PSP e alle eventuali modifiche che potrà essere necessario apportare al documento di programmazione regionale (CSR 2023-27).
2. La Regione Abruzzo, in relazione a quanto sopra, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Analogamente a quanto sopra la Regione Abruzzo si riserva di apportare modifiche al presente avviso in merito ai principi e alle modalità di selezione delle domande di sostegno, in relazione ad eventuali indicazioni emergenti in sede di presentazione al Comitato di monitoraggio regionale da parte dell'Autorità di Gestione del CSR.
4. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
  - a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRA18, sia a livello di PSN che di CSR, così come approvate dalla Commissione;

---

<sup>1</sup> Si fa qui riferimento, in particolare, alla definizione, pubblicazione ed entrata in vigore dei regolamenti (atti di esecuzione e atti delegati) della Commissione per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

- b) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando in relazione alla decisione di approvazione del PSN da parte della Commissione europea, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione.

## ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi della Legge 24 dicembre 2004, n. 313<sup>2</sup> "*Disciplina dell'apicoltura*" si intende per:
  - a) arnia: il contenitore per api;
  - b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
  - c) apiario: un insieme unitario di alveari;
  - d) postazione: il sito in cui viene collocato un apiario;
  - e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
2. Ai sensi del presente avviso, per zona di foraggiamento (o pascolamento) si intende lo spazio in cui le api, partendo dal loro alveare, si spingono per effettuare il bottinaggio.

## ART. 3 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento "Impegni per l'apicoltura" si rivolge a beneficiari che praticano l'attività apistica in aree caratterizzate dalla presenza di sistemi agricoli a bassa intensità e sistemi agro-silvo pastorali di valore naturalistico, dove l'attività svolta dalle api, insieme ad altri insetti pronubi, contribuisce alla conservazione della flora spontanea e alla salvaguardia della biodiversità.
2. L'intervento mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità mediante un sostegno economico a copertura dei maggiori costi e minori guadagni per l'attività effettuata in aree che, pur presentando diversità di specie vegetali agrarie e naturali, risultano di minore valore nettario e vengono normalmente escluse anche dalla pratica del nomadismo apistico per via dei maggiori costi di trasporto e per le minori rese produttive.
3. Tuttavia, in tali aree l'apicoltura rappresenta un'attività molto importante per il mantenimento dell'agro-biodiversità grazie all'opera d'impollinazione realizzata dalle api, laddove sia garantito l'equilibrio ecosistemico tra specie allevate e specie selvatiche (apoidei imenotteri), compresi gli impollinatori in senso generale (es. lepidotteri, coleotteri, ditteri, ortotteri etc.). Per questo motivo l'intervento prevede un numero massimo di alveari per postazione di modo tale da limitare eventuali effetti di competizione con i pronubi selvatici.
4. L'obiettivo dell'incremento del numero di apiari presenti nelle aree suddette, oltre al nomadismo apistico, è rivolto anche all'allevamento stanziale con particolare riferimento alla capacità di coprire periodi più lunghi di fioritura, per specie di minore importanza nettario, che l'allevamento nomade non è normalmente in grado di assicurare.
5. Vi è, comunque, una stretta correlazione tra attività e territorio determinata dal raggio di azione delle api operaie durante il bottinaggio. La superficie utilizzabile da una famiglia di api, in genere, è quella ricadente nel raggio teorico massimo di 3 Km rispetto alla collocazione dell'alveare. Considerato che la presenza di barriere naturali e la variabilità di ricchezza di *pabulum* riducono sensibilmente l'effettivo raggio di azione delle operaie, esso è convenzionalmente fissato in 2,2 Km, individuando in tal modo la distanza minima che deve esistere tra apiari con lo stesso codice allevamento (nella Banca dati dell'anagrafe apistica - BDA) ammessi all'impegno del presente intervento.

---

<sup>2</sup>

L'art. 2, comma 3 della Legge n. 313 del 24 dicembre 2004 reca le definizioni di cui ai successivi punti da a) ad e) qui testualmente riportate

6. L'intervento pertanto si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno; le due azioni sono le seguenti:
  - a) Azione 1 "Apicoltura stanziale";
  - b) Azione 2 "Apicoltura nomade".
7. L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificato dalla tipologia di apiari registrati nella BDA mediante specifici codici identificativi.
8. L'accesso alle due azioni da parte dello stesso beneficiario è consentito a condizione che gli apiari stanziali e quelli nomadi abbiano codici di allevamento diversi

#### **ART. 4 - COLLEGAMENTI E COMBINAZIONE CON ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE 2023-2027**

1. Al fine di migliorarne le performance ambientali è consentito rafforzare gli impegni previsti dal presente intervento con l'adesione del beneficiario ad altri interventi agro-climatico-ambientali previsti dal CSR. La combinazione di più impegni consente infatti un'amplificazione dell'effetto ambientale in quanto aumenta i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dal beneficiario.
2. Per migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie a un'ottimale gestione degli impegni agro climatico ambientali potranno essere promosse nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche destinate ai beneficiari dell'intervento SRA18.
3. Può inoltre essere prevista l'attivazione dell'intervento SRA18 anche nell'ambito di un intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

#### **ART. 5 - AMBITO DI INTERVENTO**

1. L'intervento è localizzato nelle aree del territorio regionale individuate nella "*Carta delle aree ammissibili all'intervento SRA18*" con riferimento ad habitat naturali e semi-naturali rispondenti alle finalità e ai criteri generali di impostazione suddetti. Per ciascun habitat sono individuate alcune specie vegetali "guida" identitarie con il rispettivo calendario di fioritura. In relazione alle caratteristiche delle specie vegetali presenti, ciascun habitat è suddiviso in sotto-zone con differente livello di rilevanza ai fini delle finalità conservazionistiche dell'intervento (alta, media, bassa). L'Allegato XXX del presente Avviso riporta in dettaglio le modalità di selezione delle aree eleggibili, l'elenco delle specie guida il calendario analitico di fioritura.
2. Tenuto conto che l'intervento prevede un periodo minimo di permanenza delle arnie nelle aree eleggibili pari a 60 giorni solari, il calendario di fioritura delle specie "guida" consente di definire, per ciascun Habitat, una data di inizio (inizio della fioritura più precoce) e di fine periodo di pascolamento (fine della fioritura più tardiva) che rappresenta l'intervallo temporale massimo per il posizionamento di un apiario. Fatto salvo il suddetto periodo minimo di sosta, è facoltà dell'apicoltore spostare il/i proprio/i apiario/i all'interno della stessa area (habitat), ovvero tra habitat diversi nell'ambito delle aree ammissibili, in funzione dei diversi periodi di fioritura delle specie guida dell'habitat (o degli habitat di interesse), anche ai fini di indirizzi produttivi inerenti alle tipologie di miele che ogni beneficiario intende produrre. Maggiori ragguagli in proposito sono riportati nel successivo art. 8 (impegni dei beneficiari).

HABITAT	SPECIE BOTANICHE	CALENDARIO DI FIORITURA (periodo massimo di pascolamento)
1		(inizio – fine)
2		
3		
n		

## ART. 6 - BENEFICIARI

1. L'intervento è rivolto a:
  - a) apicoltori<sup>3</sup> singoli o associati;
  - b) enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura.

## ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Tutti i requisiti necessari per accedere al sostegno devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno (5 anni).

### 7.1 Requisiti soggettivi

2. I beneficiari dell'intervento devono essere registrati nella Banca Dati Apistica (BDA) nazionale ai sensi della Legge 313/2004, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di sostegno.

### 7.2 Altri requisiti di ammissibilità

3. Il patrimonio apistico detenuto dal beneficiario deve essere sottoposto a censimento secondo le procedure e nei termini previsti dalla normativa vigente.
4. Il numero minimo di alveari richiesto per l'adesione all'intervento è fissato in 50 unità costituenti 1 apiario.
5. L'attività apistica ai sensi del presente intervento – stanziale o nomade – deve essere realizzata collocando gli apiari all'interno delle aree elegibili individuate nella Cartografia delle aree ammissibili all'intervento SRA18 di cui al precedente art. XXX.
6. Nel caso in cui il beneficiario partecipi ad entrambe le azioni, gli apiari devono avere codici di allevamento diversi.

## ART. 8 - IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. I beneficiari devono rispettare per tutta la durata dell'intervento i seguenti impegni:
  - a) non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km;
  - b) per l'Azione 2: mantenere il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60, e in funzione dei periodi di fioritura delle essenze botaniche dell'habitat interessate;

<sup>3</sup> L'art. 3 della Legge 313/2004 definisce "apicoltore" chiunque detiene e conduce alveari, "imprenditore apistico" chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; "apicoltore professionista" chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile a titolo principale.

- c) per l’Azione 1: mantenere il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall’intervento per 365 giorni/anno;
- d) redazione e aggiornamento annuale di una **relazione tecnica**, riportante:
- I. le aree prescelte dall’apicoltore per il posizionamento degli apiari (identificate da coordinate GPS) e le relative specie botaniche interessate, come definite dalla Carta delle aree eleggibili all’intervento SRA18;
  - II. il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;
  - III. il periodo di permanenza degli apiari in funzione dei calendari di fioritura delle specie botaniche interessate; qualora il predetto piano annuale contempli riferimenti ad essenze botaniche e/o a calendari di fioritura non riportati dalla Cartografia delle aree eleggibili, gli stessi devono essere opportunamente giustificati/motivati.
  - IV. qualora l’apicoltore intenda spostare uno o più apiari in diverse postazioni – ciascuna per un periodo di permanenza non inferiore al periodo minimo di 60 giorni suddetto – la relazione tecnica deve individuare preventivamente e geo-referenziare ogni postazione;
- e) ogni postazione scelta dal beneficiario deve essere registrata nell’apposita sezione apistica della BDN/BDA (Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica, Banca Dati Apistica) con l’indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, rilevati tramite strumentazione GPS. Le coordinate GPS suddette individuano il centro di una circonferenza con raggio non superiore a 50 metri lineari entro la quale devono essere posizionate le arnie dell’apiario;
- f) creare ed aggiornare costantemente un **registro aziendale** nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni di movimentazione degli apiari effettuate dalle aziende stesse, con l’indicazione delle zone/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l’apiario e la registrazione mensile delle operazioni di spostamento. La registrazione delle operazioni deve avvenire nello stesso giorno di inizio delle medesime, riportando almeno le seguenti indicazioni:
- I. Giorno di inizio operazioni;
  - II. Luogo in cui viene posizionato l’apiario corredato di coordinate GPS;
  - III. Numero di alveari collocati nella postazione;
  - IV. Essenza/e presenti nella zona di foraggiamento;
- La fine delle operazioni, corrispondente al giorno in cui l’apiario viene spostato in un’altra zona/postazione, deve essere registrata nello stesso giorno in cui avviene tale spostamento; dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti previsti, su quali habitat e tipologia di fioritura, in quale periodo e per quanti giorni; la durata minima di collocazione di un apiario deve essere pari almeno alla durata del periodo di fioritura di un’essenza identitaria dell’habitat prescelto; il registro delle operazioni deve essere conservato dal Beneficiario per tutta la durata dell’impegno ed esibito ai Soggetti incaricati dei controlli;
- g) utilizzare solo l’ape autoctona (*Apis mellifera ligustica-ecotipo locale*), come risultante dalla BDA;
- h) non somministrare alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività, salvo cause di comprovata necessità; tale informazione è riportata nel predetto registro aziendale.

2. L’impegno di identificazione della postazione dichiarata dall’Apicoltore è verificato attraverso l’identificazione degli alveari, il calcolo del numero di alveari collocati nella postazione e la situazione sul terreno di insediamento della postazione (coordinate geografiche).
3. Per gli aderenti all’Azione 2, i beneficiari provvedono ad acquisire l’assenso, anche informale, del/i proprietario/i dei terreni prescelti, al posizionamento delle arnie di ciascun apiario, nonché all’accesso degli incaricati dei controlli in loco del presente intervento.

4. Il beneficiario è inoltre soggetto ai seguenti altri obblighi:
  - a) rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
  - b) rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

## **ART. 9 - DURATA E DECORRENZA DEGLI IMPEGNI**

1. Gli impegni previsti dal presente intervento hanno una durata di 5 (cinque) anni e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

## **ART. 10 - IMPORTO DEL SOSTEGNO**

1. È previsto un pagamento annuale forfettario per beneficiario come di seguito rappresentato:
  - a) Fascia 1 – apicoltori con un numero di arnie sotto impegno da 50 a 60: € 1.450,00;
  - b) Fascia 2 – apicoltori con un numero di arnie sotto impegno maggiore di 60 e fino a 80: € 1.850,00.

## **ART. 11 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

1. La dotazione finanziaria del presente avviso è pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione).
2. Per l'attuazione dell'intervento sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali sono selezionate le domande di sostegno (domande di 1° anno - impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento e sono formate graduatorie di ammissibilità.
3. La Regione si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili e qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del CSR, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a provenienti da eventuali rimodulazioni del piano finanziario del CSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando.
4. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.

## **ART. 12 - PRINCIPI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

1. Le domande di sostegno presentate sono classificate in base ai principi di selezione dell'intervento, in coerenza con le sue finalità, esplicitati nel PSN e nel CSR: localizzazione degli apiari e tipologia di allevamento apistico.
2. Sulla base delle delimitazioni e della qualificazione dei territori riportate nella Cartografia delle aree eleggibili all'intervento SRA18 (cfr. precedente Art. 5 e Allegato XXX al presente Avviso), le domande di sostegno sono collocate in elenchi – uno per ogni Azione – in funzione del diverso grado di rilevanza degli ambienti di collocazione degli apiari ai fini conservazionistici per la salvaguardia della biodiversità.
3. Nell'ambito di ciascun gruppo di domande è assegnata priorità a quelle presentate da titolari di allevamenti apistici certificati secondo il metodo biologico ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle produzioni biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
4. E' infine accordata una preferenza alle domande di sostegno in funzione della maggiore altitudine ove sono collocati gli apiari come da loro geo-referenziazione.

## ART. 13 - TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

1. Ai sensi dell'art. .... del Reg. UE XXXX/XXXX se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dall'intervento SRA18, assolve *ipso facto* a tale adempimento.
2. Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli ..... del regolamento UE XXXX/XXXX, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
3. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al competente Servizio Territoriale per L'agricoltura (STA) per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo possono essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

## ART. 14 - CLAUSOLA DI REVISIONE

1. E' prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo .....del reg. (UE) XXXX/XXXX:
  - a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo .....del reg. (UE) XXXX/XXXX;
  - b) per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.
2. Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi degli art..... del Reg. (UE) XXXX/XXXX cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## ART. 15 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

### Modalità e termini di presentazione

1. Il richiedente deve presentare la domanda di sostegno in forma telematica allo STA competente per territorio, mediante le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo le Istruzioni Operative n. XX prot. XXXXXXXX del XX/XX/XXXX avente ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2115/2022 del Consiglio del 02/12/2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2023";
2. Le modalità di presentazione sono:
  - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
  - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale

elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo deve essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati. Non sono accettate né, quindi, ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

3. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio per l'annualità di presentazione; per i successivi anni di impegno, il titolare presenta una domanda di pagamento (domanda di conferma) con le stesse modalità suddette.
4. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
5. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it
6. Termini per la presentazione delle domande
  - a) Domande iniziali: XX/XX/XXXX, ai sensi dell'art. XX del Reg. XXXX/XXXX(salvo eventuali successive proroghe che dovessero intervenire).
  - b) Domande di conferma (per il pagamento delle annualità di impegno successive alla prima): .....
  - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. XX del Reg. (UE) XXX/XXXX: XX/XX/XXXX
  - d) Domande di modifica ai sensi dell'art. XX del Reg. (UE) XXX/XXXX (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
  - e) Comunicazione ai sensi dell'art. XX del Reg. UE XXX/XXXX (Forza maggiore e circostanze eccezionali): XX/XX/XXXX
7. Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del XX/XX/XXXX, in tal caso l'importo dell'aiuto sarà decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
8. Le domande pervenute con un ritardo superiore a 25 giorni di calendario, ovvero oltre l'XX/XX/XXXX, sono irricevibili e all'interessato non è concesso alcun aiuto.
9. Non possono essere accettate e sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.
10. In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità Comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

#### **Modifica domanda iniziale ai sensi dell'art. XX del Reg. (UE) XXX/XXX**

11. È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo XX del Reg. (UE) XXX/XXXX per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, secondo quanto previsto dall'art. XX del Reg. UE XXXX/XXXX. Le variazioni che possono essere effettuate riguardano i riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

12. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo “in sostituzione della domanda”. Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa unionale, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta.
13. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’articolo XX del Reg. (UE) n. XXX/XXXX non contenga l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.
14. Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l’ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

#### **Comunicazione di “ritiro totale” (art. XX del Reg. UE XXXX/XXXX)**

15. Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall’autorità competente.
16. Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro, ai sensi dell’art. XX del Reg. UE XXXX/XXXX, coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
17. La rinuncia, ai sensi dell’art. XX del Reg. UE XXXX/XXXX, non è consentita nei seguenti casi:
  - a) avvenuto pagamento della domanda;
  - b) presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
  - c) avvenuta comunicazione all’azienda delle difformità riscontrate alla domanda.

#### **Errori palesi (art. XX del Reg. UE XXXX/XXXX)**

18. La modifica, ai sensi dell’art. XX del Reg. UE XXXX/XXXX, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L’autorità competente dell’istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell’errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L’autorità competente dell’istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
19. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell’accertamento svolto in fase di controllo in loco.

#### **ART. 16 - CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ**

1. Ai sensi dell’art. XX del Reg. UE XXXX/XXXX, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superfici e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco).
2. Per le aziende non selezionate a campione il pagamento dell’aiuto può avvenire soltanto dopo l’esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull’ultima azienda facente parte del campione.

3. Per le aziende facenti parte del campione l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli nell'ambito del SIGC e controlli in loco e di condizionalità).

### Controlli amministrativi

4. Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi attuati secondo quanto previsto dagli artt. xxx e xxxx del Reg. UE XXX/XXXX.
5. L'Organismo pagatore esegue i seguenti controlli:
  - a) verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;  
  
(Solo per Azione 1 - Allevamenti stanziali)
  - b) verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
  - c) verifica della consistenza territoriale:
    - i. controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
    - ii. verifica della disponibilità delle superfici aziendali al XX/XX/XXXX;
    - iii. verifica della continuità della conduzione secondo quanto indicato nella scheda di intervento e nei provvedimenti regionali. Ove richiesto sono verificati anche i dati di registrazione dei contratti;
    - iv. verifica che la localizzazione delle postazioni degli apiari siano compatibili con le aree eleggibili all'intervento;
    - v. verifica della consistenza zootecnica dell'azienda attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDA);
6. Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti con l'applicazione del sistema VCM (verificabilità e controllabilità della misura) ai sensi dell'art. XX del Reg. UE XXX/XXXX. Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.
7. Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare si applica il DM n. XXXX del XX/XX/XXXX. Gli esiti dei controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.
8. È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

### Controlli in loco

9. L'OP AGEA stabilisce, sulla base di quanto indicato negli artt. XXXX del Reg (UE) XXX/XXXX, la selezione del campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dall'art. XX del Reg. (UE) XXX/XXXX.
10. Il controllo in loco è di competenza dell'Organismo pagatore ed ha l'obiettivo di verificare:
  - a) il numero effettivo di arnie e di apiari collocati nelle postazioni indicate dal beneficiario;
  - b) l'eleggibilità dei siti prescelti per ciascuna postazione.
11. Inoltre un campione minimo pari all'1% dei beneficiari è sottoposto annualmente a controllo in loco che riguarda l'intera azienda e che verte sul rispetto della condizionalità (CGO e BCAA) e della condizionalità sociale.
12. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

13. Il pagamento del saldo del restante premio spettante può essere effettuato, per le domande non rientranti nel campione sottoposto a controllo in loco, dopo l'inizio del controllo sull'ultima azienda del campione.
14. Il pagamento del saldo per le aziende sottoposte a controllo avverrà invece a controllo ultimato.

## **ART. 17 - SANZIONI**

1. In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e altre sanzioni a carico dei beneficiari di contributi pubblici previsti dagli interventi dello sviluppo rurale nell'ambito del PSP e del CSR della Regione Abruzzo per il periodo 2023-2027 si fa riferimento alle vigenti disposizioni unionali e nazionali.
2. Si dispone che:
  - a) il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al richiedente comporta la decadenza totale della domanda;
  - b) il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempimento in base alla normativa vigente;
  - c) il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione del beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempimento.
  - d) il calcolo per le riduzioni o esclusioni relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. XX del regolamento XXX/XXXX e successive modifiche e integrazioni.
3. Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. XXXX/XXXX, che integra il regolamento (UE) n. 2116/2021 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. XXX/XXXX e dal DM XXX del XX/XX/XXXX.

### **Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni**

(definire griglie "entità – gravità – durata" per ogni ICO)

## **ART. 18 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

1. Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito del sistema VCM.
2. Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad istruttoria automatizzata (es. verifica della firma, presenza/ idoneità di allegati, ecc.). In questi casi, la verifica viene effettuata dalla Regione competente che comunica l'esito all'Organismo pagatore Agea (ITC).
3. Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, possono essere sottoposte ad istruttoria manuale. Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) gestiscono, ciascuno per il proprio territorio di competenza, le fasi di istruttoria manuale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle circolari AGEA.

## **ART. 19 - EROGAZIONE DEI PREMI**

1. Il pagamento dei premi annuali a ciascuno dei beneficiari viene effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l'istruttoria manuale). Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
2. Il pagamento avviene:
  - a) per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
  - b) per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.
3. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN ed al codice BIC indicato nella domanda.
4. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

## **ART. 20 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Ai sensi della L.241/90 l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni unionali, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda.
2. L'Organismo Pagatore AGEA notifica la chiusura del procedimento amministrativo avvalendosi del portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90- uso della telematica.
3. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 2 della L.n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 21 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ**

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
  - a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico.
  - b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti SRA18 – IMPEGNI PER L'APICOLTURA – CSR Abruzzo 2023/2027;
  - c) Referente che ha curato la predisposizione e la pubblicazione del bando e per le attività di coordinamento: il Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico;

- d) Responsabile del procedimento: Il dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità;
- e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione della decisione che riguarda il beneficiario;
- f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- g) Data ultima presentazione domanda XX/XX/XXXX (salvo proroghe);
- h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico.

## **ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni viene aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
3. Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante il codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle produzioni biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo".

